

DELIBERAZIONE 14 GIUGNO 2022
255/2022/R/GAS

COMMISSIONE INDIPENDENTE DI ESPERTI PER LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI EFFETTIVE DEL SITO DI STOCCAGGIO DI CORNEGLIANO LAUDENSE DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ ITAL GAS STORAGE S.P.A.

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1208^a riunione del 14 giugno 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, in materia di condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale;
- il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un Codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto;
- il regolamento (UE) 1938/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, recante misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15 marzo 2011, di conferimento della concessione denominata "Corneigliano Stoccaggio";
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: decreto-legge 133/2014);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 aprile 2015, 182/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 182/2015/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 5 novembre 2015, 524/2015/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIB);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/GAS e il relativo Allegato A (RAST);

- la deliberazione dell’Autorità 12 marzo 2019, 90/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 90/2019/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 9 luglio 2019, 297/2019/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2019, 419/2019/R/GAS e i relativi Allegato A (RTSG) e Allegato B (RQSG);
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2019, 535/2019/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2020, 275/2020/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 346/2021/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIWACC);
- la determinazione del direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità 18 febbraio 2021, n. 1/2021 e il relativo Allegato A;
- la determinazione del direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità 1° aprile 2022, n. 3/2022;
- il *curriculum vitae* de:
 - a) il Prof. Paolo Macini;
 - b) l’Ing. Michele De Nigris;
 - c) la Dott.ssa Francesca Colucci.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 37, comma 3, del decreto-legge 133/2014, prevede che l’Autorità stabilisca meccanismi regolatori, anche asimmetrici, incentivanti gli investimenti per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta di stoccaggio, privilegiando gli sviluppi contraddistinti da un alto rapporto tra prestazioni di punta e volume di stoccaggio e minimizzando i costi ricadenti sul sistema nazionale del gas;
- con la deliberazione 182/2015/R/GAS, l’Autorità ha definito i meccanismi regolatori di incentivazione asimmetrica per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta da stoccaggio del sistema nazionale del gas, in attuazione dell’articolo 37, comma 3, del decreto-legge 133/2014;
- con la deliberazione 524/2015/R/GAS, l’Autorità ha accolto l’istanza, presentata dalla società Ital Gas Storage S.p.A., di adesione al meccanismo di incentivazione, di cui alla deliberazione 182/2015/R/GAS, con riferimento al giacimento di stoccaggio localizzato presso il comune di Cornegliano Laudense, in provincia di Lodi, disponendo tra l’altro l’obbligo per la società di inviare all’Autorità, su base semestrale, un rapporto sullo stato di avanzamento delle attività di sviluppo del sito di stoccaggio e sulle prestazioni attese;
- ai sensi dell’articolo 6 della deliberazione 182/2015/R/GAS, l’Autorità ha previsto la verifica delle prestazioni effettive dei siti di stoccaggio ammessi al meccanismo incentivante, da effettuarsi di norma entro tre anni dall’entrata in esercizio del giacimento; ai sensi del medesimo articolo, la verifica delle prestazioni viene effettuata da una commissione indipendente di esperti (di seguito richiamata anche come Commissione); in particolare, il comma 6.4 della deliberazione 182/2015/R/GAS prevede che “*Ai fini della verifica delle prestazioni del sito di stoccaggio l’Autorità si*

avvale di una commissione indipendente di esperti, con oneri a carico dell'impresa di stoccaggio”;

- la deliberazione 182/2015/R/GAS, nel disciplinare il meccanismo incentivante, prevede una specifica clausola di salvaguardia nel caso in cui il sito di stoccaggio, in esito alla verifica delle prestazioni effettive del giacimento a valle del periodo di avviamento, non rispetti le prestazioni di stoccaggio valutate ai fini dell'accesso al meccanismo incentivante; in particolare, il comma 7.2 della deliberazione 182/2015/R/GAS prevede che, nel caso in cui il parametro della *duration* del giacimento superi la soglia per accedere al meccanismo incentivante, per i nuovi operatori di stoccaggio:
 - a) si applichi una riduzione del valore unitario dell'incentivo (INC), da 0,70 a 0,25 €/Smc/g, riconosciuto in funzione della prestazione di punta di erogazione che l'impresa di stoccaggio si impegna a rendere disponibile in modo continuativo per almeno 15 giorni;
 - b) ai fini del calcolo del fattore correttivo dei ricavi (cfr. articolo 13 della RTSG), il valore dei ricavi riconosciuti sia rideterminato *pro forma* utilizzando il valore minimo tra il 5,4% e il WACC vigente per il servizio di stoccaggio nell'anno di riferimento;
- la suddetta clausola di salvaguardia, con la previsione richiamata sub b), costituisce specifica declinazione – con riferimento alla tipologia di impianti ammessi al sistema incentivante di cui alla deliberazione 182/2015/R/GAS – del principio generale di cui al comma 4.1 della RTSG, che condiziona il riconoscimento del valore delle immobilizzazioni all'efficienza ed economicità degli investimenti e alla sicurezza del sistema;
- al principio generale di cui al comma 4.1 della RTSG, il comma 4.2 della medesima RTSG associa un'ulteriore condizione alla quale il menzionato riconoscimento è altresì subordinato, consistente nella “*effettiva messa a disposizione del sistema delle prestazioni di stoccaggio attese*”, con riferimento in particolare alle prestazioni di spazio e/o di punta, applicabile a tutti gli impianti di stoccaggio, ivi compresi quelli incentivati con la deliberazione 182/2015/R/GAS; in particolare, ai sensi del medesimo comma 4.2 della RTSG, qualora dall'attività di monitoraggio messa in atto ai sensi dell'articolo 16 della RTSG dovesse emergere una riduzione nel tempo delle prestazioni di spazio e/o punta offerte, ovvero uno scostamento rispetto alle prestazioni attese a fronte di investimenti realizzati, l'Autorità può avviare specifici procedimenti anche finalizzati a riproporzionare i ricavi di riferimento riconosciuti all'impresa di stoccaggio, al fine di garantire la coerenza tra il livello di servizio reso e il livello di remunerazione riconosciuta;
- la deliberazione 90/2019/R/GAS, nel determinare in via provvisoria i ricavi d'impresa della società Ital Gas Storage S.p.A. per il servizio di stoccaggio relativi all'anno 2019, ha previsto (punto 4) che la società invii all'Autorità, su base semestrale a partire dal 30 giugno 2019, un rapporto che evidenzii lo stato di avanzamento delle attività di avviamento e regimazione del giacimento di stoccaggio, le caratteristiche dei prodotti di stoccaggio offerti commercialmente e le stime aggiornate delle prestazioni attese del giacimento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- dall'esame preliminare dei dati e delle informazioni sulle stime delle prestazioni attese del giacimento di Cornegliano Laudense, inviate dalla società Ital Gas Storage S.p.A. ai sensi della deliberazione 90/2019/R/GAS (prot. Autorità A/17609 del 2 luglio 2019, A/310 del 7 gennaio 2020, A/20816 del 1 luglio 2020, A/44373 del 30 dicembre 2020, A/26554 del 1 luglio 2021, A/49241 del 29 dicembre 2021), è emersa la necessità di svolgere approfondite analisi di natura tecnico/funzionale al fine di verificare le prestazioni effettive del giacimento rispetto a quelle attese;
- con comunicazione del 1 marzo 2021 (prot. Autorità P/9247), gli Uffici dell'Autorità nel richiedere alla società di presentare, entro il 30 giugno 2021, un aggiornamento delle simulazioni delle prestazioni del giacimento con riferimento all'anno termico 2021-2022 e a quello successivo (2022-2023), nonché dopo 10, 15, 20 e 25 cicli di stoccaggio, hanno comunicato all'impresa di stoccaggio l'avvio della verifica delle prestazioni effettive del giacimento prevista ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione 182/2015/R/GAS e l'opportunità di procedere all'individuazione della Commissione prevista dall'articolo 6 della medesima deliberazione;
- la verifica delle prestazioni effettive del sito di stoccaggio da parte della Commissione indipendente di esperti si configura come un onere istruttorio a carico dell'impresa di stoccaggio per l'ammissione del giacimento al meccanismo incentivante, a completamento della sua istanza ammissione al meccanismo incentivante di cui alla deliberazione 182/2015/R/GAS;
- la Commissione di cui alla deliberazione 182/2015/R/GAS debba essere composta da figure professionali di comprovata specializzazione ed esperienza in materia di funzionamento dei giacimenti di stoccaggio di gas naturale in sottosuolo e di modalità di stima delle relative prestazioni;
- RSE S.p.A. dispone di significative e documentate competenze, riconosciute in ambito nazionale e internazionale, sulle materie di natura tecnica di interesse del presente procedimento e in particolare in relazione alle caratteristiche tecniche dei giacimenti di stoccaggio gas e dei relativi impianti, ai modelli di simulazioni numeriche di tipo geologico statico e fluido-dinamico delle relative prestazioni, alle analisi sulle curve teoriche di erogazione/iniezione; peraltro, il Dipartimento Sviluppo Sostenibile e Fonti Energetiche di RSE S.p.A. ha già fornito un supporto tecnico-scientifico all'Autorità in relazione alla valutazione delle prestazioni dei giacimenti di stoccaggio gas nell'ambito di procedimenti di carattere tariffario;
- il Prof. Paolo Macini, del Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali (DICAM) dell'Università di Bologna, dispone di significative e documentate competenze in materia di idrocarburi e fluidi del sottosuolo, riconosciute in ambito nazionale e internazionale, avvalorate da pubblicazioni e da collaborazioni sia con soggetti istituzionali che privati;
- con comunicazione del 27 maggio 2022 (prot. Autorità P/23801), gli Uffici dell'Autorità hanno informato la società di aver terminato le attività istruttorie per l'individuazione dei componenti della Commissione, evidenziandone la composizione, i relativi compensi e l'ambito di attività;

- con comunicazione del 6 giugno 2022 (prot. Autorità A/24929 del 6 giugno 2022), la società Ital Gas Storage S.p.A. ha dato riscontro alla comunicazione degli Uffici del 27 maggio 2022, evidenziando in particolare l'opportunità che:
 - a) il mandato per gli esperti sia chiaro, circostanziato e direttamente applicabile;
 - b) nell'ambito dell'analisi venga compresa anche la modalità operativa denominata “*multi-cycling*”.

RITENUTO OPPORTUNO:

- chiarire le disposizioni di cui al comma 6.4 della deliberazione 182/2015/R/GAS, al fine di meglio esplicitare che la Commissione effettua le proprie verifiche, propedeutiche e funzionali all'ammissione del giacimento al meccanismo incentivante di cui alla medesima deliberazione, per conto dell'impresa di stoccaggio ma in modo indipendente e in coordinamento con l'Autorità;
- individuare la Commissione indipendente di esperti per la verifica delle prestazioni di stoccaggio del giacimento di Cornegliano Laudense della società Ital Gas Storage S.p.A. ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 182/2015/R/GAS, indicando quali componenti, visti i rispettivi *curricula* e considerate le competenze e professionalità:
 - a) il Prof. Paolo Macini del Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali (DICAM) dell'Università di Bologna;
 - b) l'Ing. Michele De Nigris di RSE S.p.A.;
 - c) la Dott.ssa Francesca Colucci di RSE S.p.A.;
- individuare nel Prof. Paolo Macini i requisiti e la professionalità per assolvere l'incarico di Presidente della Commissione;
- prevedere che la Commissione, sulla base della documentazione e dalle simulazioni numeriche statiche e dinamiche del giacimento fornite dall'impresa di stoccaggio e di ogni altra documentazione o evidenza ritenuta utile che potrà essere richiesta all'impresa stessa, operi con l'obiettivo di:
 - a) descrivere le caratteristiche tecniche e funzionali degli impianti per l'attività di stoccaggio del gas naturale;
 - b) descrivere le caratteristiche geologiche dell'area in cui si trova l'impianto di stoccaggio di Cornegliano Laudense;
 - c) valutare la completezza e l'adeguatezza del modello di giacimento sviluppato dalla società;
 - d) valutare la verosimiglianza dei valori dichiarati dalla società delle prestazioni che consentono di beneficiare del meccanismo incentivante di cui alla deliberazione 182/2015/R/GAS, quali:
 - i. la *duration* del sito di stoccaggio;
 - ii. la capacità massima di punta di erogazione disponibile in modo continuativo per almeno 15 giorni;
 - iii. i quantitativi di gas relativi a *cushion gas*, allo *pseudo working gas* e al *working gas* dichiarate dalla società;
 - e) verificare l'eventuale scostamento tra le *performance* attese, presentate dalla società nell'istanza di ammissione al meccanismo incentivante, e le *performance*

- effettive, valutate anche tenendo conto della possibilità di sfruttare la flessibilità del giacimento attraverso l'offerta di prodotti di stoccaggio “*multi-cycling*”;
- prevedere che le attività della Commissione siano svolte in coordinamento con la Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità, e in particolare con l'Unità Infrastrutture Nazionali Gas e il suo responsabile, dott. Paolo Terzilli, anche al fine di definire in maggior dettaglio le modalità operative di svolgimento delle verifiche e redazione della relazione finale;
 - prevedere che i componenti della Commissione, nell'espletamento delle loro funzioni, riferiscano in modo pieno ed esclusivo all'Autorità e che non abbiano in essere rapporti di collaborazione, consulenza o impiego con la società coinvolta nel presente procedimento o con i gruppi societari ad essa collegati, ulteriori al rapporto oggetto della presente deliberazione, né si trovino per qualsiasi ragione in posizione di conflitto di interessi con i predetti soggetti con riferimento a eventuali incarichi;
 - prevedere, a garanzia e tutela dell'indipendenza dei componenti della Commissione e dell'assenza di conflitti di interesse, che lo schema di contratto predisposto da Ital Gas Storage S.p.A., da utilizzare ai fini del conferimento degli incarichi a ciascun componente della Commissione, preveda:
 - a) la definizione dell'ammontare del compenso di ciascun componente della Commissione, come definito dall'Autorità con il presente provvedimento;
 - b) l'inammissibilità di compensi diversi da quelli previsti per l'incarico e per il rimborso delle spese di trasferta sostenute, ulteriori rispetto a quelli previsti, qualunque ne sia la forma e/o la natura;
 - c) la definizione di clausole contrattuali che garantiscano terziarietà e indipendenza dei componenti della Commissione, quali:
 - i. disciplina del rapporto tra l'impresa e il componente della Commissione informata al principio di autonomia e volta ad assicurare, in concreto, piena indipendenza di giudizio;
 - ii. stringenti obblighi di riservatezza su fatti, informazioni, documenti o quant'altro si avrà comunicazione o si verrà a conoscenza nello svolgimento dell'attività di verifica;
 - iii. dichiarazione preventiva, al momento della sottoscrizione del Contratto, di assenza di situazioni di incompatibilità con l'incarico assegnato e di esclusione di conflitti di interessi;
 - d) in caso di eventuale accertamento di cause di incompatibilità o conflitto, la conclusione dell'incarico senza alcun riconoscimento economico;
 - e) il termine per la conclusione dei lavori e la trasmissione all'Autorità della relazione finale sugli esiti delle attività di verifica e valutazione effettuate dalla Commissione;
 - definire il compenso di ciascun componente della Commissione, tenuto conto del lavoro previsto e di compensi giornalieri allineati agli *standard* utilizzati dalle istituzioni europee per esperti valutatori e differenziati in ragione della specifica *seniority* di ciascun componente, in misura complessivamente pari a 48.500 euro, a cui aggiungere eventuali spese di trasferta documentate fino ad un massimo di 1.000 euro per ciascun componente;

- prevedere che lo schema di contratto da utilizzare per il conferimento degli incarichi ai componenti della Commissione sia sottoposto, in via preliminare, alla Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità per osservazioni, e che Ital Gas Storage S.p.A. si impegni a tenere conto di eventuali osservazioni formulate dalla medesima Direzione;
- prevedere che il termine per la conclusione dei lavori della Commissione, con la trasmissione all’Autorità della relazione finale riportante gli esiti delle attività di verifica e valutazione effettuate, sia fissato al 31 dicembre 2022

DELIBERA

1. di sostituire il comma 6.4 della deliberazione 182/2015/R/GAS come segue:
“6.4 L’Autorità può costituire una commissione indipendente di esperti per la verifica e valutazione delle prestazioni del sito di stoccaggio; tali attività, configurandosi come attività propedeutiche e funzionali all’ammissione del giacimento al meccanismo incentivante, a completamento dell’istanza di cui all’articolo 3, sono svolte per conto dell’impresa di stoccaggio ma in modo indipendente e in coordinamento con Autorità, e i relativi oneri sono pertanto posti a carico dell’impresa di stoccaggio.”;
2. di individuare la Commissione indipendente di esperti per la verifica delle prestazioni di stoccaggio del giacimento di Cornegliano Laudense della società Ital Gas Storage S.p.A. ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 182/2015/R/GAS, indicando quali componenti:
 - a) il Prof. Paolo Macini del Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali (DICAM) dell’Università di Bologna, a cui è anche affidato l’incarico di Presidente della Commissione;
 - b) l’Ing. Michele De Nigris di RSE S.p.A.;
 - c) la Dott.ssa Francesca Colucci di RSE S.p.A.;
3. di prevedere che la Commissione di cui al precedente punto 2, sulla base della documentazione e dalle simulazioni numeriche statiche e dinamiche del giacimento fornite dall’impresa di stoccaggio e di ogni altra documentazione o evidenza ritenuta utile che potrà essere richiesta all’impresa stessa, operi con l’obiettivo di:
 - a) descrivere le caratteristiche tecniche e funzionali degli impianti per l’attività di stoccaggio del gas naturale;
 - b) descrivere le caratteristiche geologiche dell’area in cui si trova l’impianto di stoccaggio di Cornegliano Laudense;
 - c) valutare la completezza e l’adeguatezza del modello di giacimento sviluppato dalla società;
 - d) valutare la verosimiglianza dei valori dichiarati dalla società delle prestazioni che consentono di beneficiare del meccanismo incentivante di cui alla deliberazione 182/2015/R/GAS, quali:
 - i. la *duration* del sito di stoccaggio;

- ii. la capacità massima di punta di erogazione disponibile in modo continuativo per almeno 15 giorni;
 - iii. i quantitativi di gas relativi a *cushion gas*, allo *pseudo working gas* e al *working gas* dichiarate dalla società;
- e) verificare l'eventuale scostamento tra le *performance* attese, presentate dalla società nell'istanza di ammissione al meccanismo incentivante, e le *performance* effettive, valutate anche tenendo conto della possibilità di sfruttare la flessibilità del giacimento attraverso l'offerta di prodotti di stoccaggio "*multi-cycling*";
4. di prevedere che le attività di cui al precedente punto 3 siano svolte in coordinamento con la Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità, e in particolare con l'Unità Infrastrutture Nazionali Gas e il suo responsabile, dott. Paolo Terzilli, anche al fine di definire in maggior dettaglio le modalità operative di svolgimento delle verifiche e redazione della relazione finale;
 5. di prevedere che i componenti della Commissione di cui al precedente punto 2 operino in totale indipendenza e riferiscano in modo pieno ed esclusivo all'Autorità, e che lo schema di contratto predisposto dalla società Ital Gas Storage S.p.A. ai fini del conferimento degli incarichi a ciascun componente della Commissione si conformi a specifiche clausole a tutela dell'indipendenza e dell'assenza di conflitti di interesse, secondo quanto riportato nelle premesse del presente provvedimento, e preveda i compensi di cui al successivo punto 6;
 6. di prevedere che il contratto per il conferimento degli incarichi a ciascun componente della Commissione preveda che l'eventuale accertamento di cause di incompatibilità o conflitto di interesse comporti la conclusione dell'incarico senza alcun riconoscimento economico;
 7. di definire il compenso di ciascun componente della Commissione indipendente di esperti per lo svolgimento delle attività di verifica e valutazione di cui al precedente punto 3, pari a:
 - a) 22.000 euro per il Prof. Paolo Macini;
 - b) 11.000 euro per l'Ing. Michele De Nigris;
 - c) 15.500 per la Dott.ssa Francesca Colucci;
 8. di prevedere, oltre al compenso di cui al precedente punto 7, un rimborso di eventuali spese di trasferta documentate, fino ad un massimo di 1.000 euro per ciascun componente; e di prevedere che i componenti della Commissione non possano ricevere alcun compenso diverso da quelli per l'incarico e per il rimborso delle spese di trasferta ulteriore rispetto a quelli previsti, qualunque ne sia la forma e/o la natura;
 9. di prevedere che, al fine di disciplinare il rapporto con ciascun componente della Commissione, la società Ital Gas Storage S.p.A. predisponga uno schema di contratto tipo e lo sottoponga preliminarmente alla Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità, impegnandosi a tener conto di eventuali osservazioni formulate dalla medesima Direzione;
 10. di fissare il termine per la conclusione dei lavori della Commissione al 31 dicembre 2022, prevedendo che, entro tale termine, la Commissione indipendente di esperti trasmetta all'Autorità la relazione finale riportante gli esiti delle attività di verifica e

- valutazione di cui al punto 3 effettuate, secondo quanto disciplinato dal contratto per il conferimento degli incarichi a ciascun componente della Commissione;
11. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Transizione Ecologica e alla società Ital gas Storage S.p.A.;
 12. di pubblicare il presente provvedimento e il testo della deliberazione 182/2015/R/GAS, come modificato ai sensi del precedente punto 1, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

14 giugno 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini